

Le Start up innovative dopo il decreto crescita 2.0

Tante le novità, con la conversione del DL 179/2012, per le start up innovative a partire dai requisiti. Di tutto rilievo la modifica sull'oggetto sociale. «Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico» può essere anche prevalente e non più necessariamente esclusivo. In pratica, maglie più larghe per essere ammessi a semplificazioni e agevolazioni. Inoltre c'è l'obbligo per i soci, persone fisiche, di detenere la maggioranza delle quote o azioni e dei diritti di voto in assemblea viene circoscritto ai primi due anni dalla costituzione.

Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

1. Maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche.
2. Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni).
3. Sede principale in Italia.
4. A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall'ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
5. Non distribuisce e non ha distribuito utili.
6. Oggetto sociale prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
7. Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
8. Le spese in ricerca e sviluppo dovranno essere pari ad almeno il 20% (e non più il 30%) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione ma, nel calcolo complessivo, andranno escluse non solo le spese per l'acquisto di beni immobili, bensì anche quelle per l'affitto. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, basta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In alternativa l'azienda deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, una percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi e anche presso università straniere), laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.33.73
Tel/Fax: 06.68.80.06.78
miconsultigberit

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

Altra possibilità è che la società sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferenti. Tra i possibili requisiti sufficienti a ottenere la definizione di start up innovativa figurano anche i brevetti. Basterà, però, anche essere solo «depositari».

Ad ogni modo le spese ammissibili vengono dettagliatamente elencate dal maxi emendamento: spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Agevolazioni per avvio e gestione d'impresa

La legge prevede una serie di agevolazioni per le start up innovative e gli incubatori d'impresa in deroga al diritto societario.

1. Start up innovative e incubatori d'impresa non pagano imposte di bollo e diritti di segreteria per l'iscrizione al registro delle imprese, e sono esonerate dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.
2. C'è una deroga alle norme civilistiche sulla copertura delle perdite che superino un terzo del capitale (art. 26 comma 1), con la possibilità di ricapitalizzare estesa di 12 mesi.
3. Alle start up innovative costituite sotto forma di Srl vengono concesse alcune possibilità in materia di quote paragonabili a quelle delle spa: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale.
4. In deroga al codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Le Srl possono anche distribuire quote ai dipendenti nell'ambito di piani di incentivazione aziendale.

Il testo sul quale il governo ha ottenuto la fiducia, comunque, non interviene solo sui requisiti, ma tocca anche l'area dei benefici, semplificando l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale, sia nelle start up innovative sia negli incubatori certificati. In pratica si concede una corsia preferenziale nell'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Si includono gli assunti attraverso contratti di apprendistato e non si applica l'obbligo di avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili. Più in generale, alle start up innovative il bonus fiscale (35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa) «è concesso in via prioritaria rispetto alle altre



ST CONSULTIC SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.33.73
Tel/Fax: 06.68.30.08.78
nikonsu@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM

imprese», fatta salva la quota riservata alle imprese che hanno subito danni in seguito al terremoto dell'Emilia. La domanda per accedere al bonus potrà essere redatta in forme semplificate che verranno stabilite con decreto ministeriale. Infine, arrivano correzioni sul cosiddetto contratto tipico per le start up innovative. Per i primi 4 anni di attività, viene confermato lo schema dei contratti a termine senza causale (di durata minima di 6 mesi) rinnovabili liberamente nell'arco dei 36 mesi massimi ma, elemento nuovo, vengono consentite anche le prestazioni in somministrazione di lavoro.



Chi investe nelle start up innovative; sia persona fisica, sia società può usufruire, inoltre, di benefici fiscali per il triennio 2013-2015. I soci, persone fisiche, possono usufruire di una detrazione Irpef pari al 19% del capitale sociale investito nella società. L'investimento massimo detraibile per ciascun periodo d'imposta è pari a 500.000 euro e deve essere mantenuto per due anni. L'eventuale ammontare in eccedenza può essere riportato anche nei periodi di imposta successivi, entro massimo il terzo anno successivo. Le società, socie, possono beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile del 20% della somma investita. L'investimento massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta è pari a 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. Altre agevolazioni dirette alle start up innovative consistono nella possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali online, il così detto crowd-funding. E la possibilità di accedere gratuitamente e in maniera semplificata al Fondo centrale di garanzia. Quest'ultima facilitazione sarà resa operativa tramite decreto di natura non regolamentare del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

A tali facilitazioni fiscali si aggiungono gli interventi che molte regioni stanno portando avanti per incentivare tale tipo di imprese. Infatti, le start up innovative dovrebbero poter beneficiare anche di incentivi specifici previsti per le normali start up previsti dalle regioni, dalle provincie e dalla



CCIAA. Il cumulo dovrebbe essere possibili in quanto gli aiuti sono sugli investimenti e non sul capitale. A titolo esemplificativo prendiamo l'intervento della regione Puglia che interviene con contributi a fondo perduto a favore delle creazioni di nuove imprese promosse da soggetti svantaggiati (principalmente giovani e disoccupati), costituite da meno di 6 mesi e inattive. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto

del 50% per le spese di investimento, fino a un massimo di 150 mila euro e di un contributo a fondo perduto per le spese di gestione dei primi tre anni variabile dal 25% al 35% che può arrivare sino a



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.35.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mkconsult@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

un massimo di 250 mila euro.

Imprese già esistenti

In base al comma 3 dell'articolo 25, anche un'impresa già esistente alla data di conversione della legge (per ora si tratta di un decreto, che deve quindi andare in Parlamento) può diventare start up innovativa depositando, entro 60 giorni, presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti prima descritti (comma 2 articolo 25). In questo caso, la disciplina sulla start up innovativa trova applicazione per un periodo:

1. di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti;
2. di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti;
3. di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Start up a vocazione sociale

Si definisce così una nuova impresa innovativa con le caratteristiche del comma 2 (anche se già esistente, con i requisiti di cui al comma 3) che opera in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali.

Incubatore di start up

La legge definisce con precisione anche le caratteristiche dell'incubatore di start up innovative certificato. È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative (ad esempio, spazi riservati per attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).
2. Dispone di attrezzature adeguate all'attività delle imprese innovative (ad esempio, sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi).
3. È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e



ST CONSULTIG SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.33.73
Tel/Fax: 06.68.80.08.78
stconsultig@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM

innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.

4. Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.
5. Ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 25 (autocertificazione mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con decreto del ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla legge di conversione e in riferimento a una precisa serie di indicatori, che riguardano il numero delle start up incubate, la loro crescita e via dicendo).

Registro delle imprese

Le Camere di Commercio istituiscono una sezione speciale per le start up innovative e gli incubatori certificati, a cui bisogna iscriversi per beneficiare delle agevolazioni previste per queste tipologie di imprese. Per iscriversi l'impresa deve autocertificare, tramite il legale rappresentante, il



possesso di tutti i requisiti previsti e presentare domanda completa di una serie di elementi precisamente indicati (come luogo e data di costituzione, sede, oggetto sociale, elenco dei soci, ultimo bilancio).

Le informazioni contenute nella domanda sono disponibili per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, e le imprese devono assicurare l'accesso alle suddette informazioni dalla homepage del proprio sito Internet.

Le imprese aggiornano il registro entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, o comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, attestando il mantenimento dei requisiti previsti.

Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisiti, start up e incubatori sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese.



ST CONSULTIC SRL

Via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

tel.: 06.68.80.39.73
tel/fax: 06.68.30.06.78
mkonsul@libero.it

SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZL.COM